



**CITTA' DI BELLONA**  
Provincia di Caserta

**Medaglia d'oro al V.M.**  
**SETTORE DEMOGRAFICO - UFFICIO COMMERCIO**  
**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**A.U.A N. 2/2016**  
**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**

Prot. n. 5670

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) a favore della società **COMEL S.r.l.**, per l'impianto ubicato in tenimento di Bellona (CE), alla Via Triflisco, n.115/B (C.A.P.81041).

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEMOGRAFICO**

**PREMESSO CHE**

In data 11/12/2015, la Società COMEL S.r.l. (P.Iva 03843500616), con sede legale e operativa in Bellona, alla Via Triflisco, n.115/B (C.A.P.81041), presentava al SUAP di Bellona (CE) (d'ora innanzi SUAP), a firma del Sig. Salerno Mario (C.F.SLRMRA67C12A755P), in qualità di Legale Rappresentante pro-tempore, **istanza di Autorizzazione Unica Ambientale sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), d) ed e) del D.P.R. 59/2013** e, da adesso in poi così enumerati in conformità al decreto (d'ora innanzi indicato anche come Regolamento):

- 1) *autorizzazione agli scarichi di acque reflue ex art. 124 e segg. del D.Lgs 152/06;*
- 4) *autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 272, co.2 del D.Lgs. 152/06;*
- 5) *valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.*

In data **22/01/2016**, il SUAP del Comune di Bellona trasmetteva alla Provincia di Caserta, Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art.2, co.1, lett.b) del D.P.R. 59/2013, in uno con la lettera del 14/01/2016 di trasmissione, a firma del Legale Rappresentante pro – tempore della **Società COMEL S.r.l.**, la documentazione prodotta, con riguardo alle emissioni in atmosfera, in risposta alla richiesta di integrazione del 21/12/2015 da parte dell' U.O.D.16 Regione Campania.

In data **17/02/2016**, con propria nota prot. n.111130 del 17/02/2016, la U.O.D.16 Regione Campania, in riferimento alla documentazione relativa alle emissioni in atmosfera, prodotta, a mezzo SUAP, dalla Società COMEL S.r.l. e acquisita al protocollo regionale in data 26/01/2016, rappresentava di aver chiesto il parere tecnico all'ARPAC- Dipartimento di Caserta nell'ambito del procedimento di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale in corso.

In data **10/03/2016**, il predetto SUAP, a integrazione di quanto già trasmesso, inviava all'Ufficio A.U.A. della Provincia di Caserta l'istanza in premessa, con allegata la documentazione tecnica, acquisite da questo Ente con protocolli nn.ri 20936 e 20946 del 10/03/2016, per il **nuovo impianto di lavorazioni di carpenteria metallica medio – pesante con saldatura di oggetti e superfici metalliche**, in tenimento del Comune di Bellona, alla Via Triflisco, n.115/B (C.A.P.81041), individuato catastalmente al catasto fabbricati NCEU, fg.9, p.la 5073, Cat.D7, con destinazione d'uso a impianto produttivo con annessi uffici, giusto certificato di agibilità prot. n. 29 del 18/06/2014 rilasciato dal settore Edilizia Privata – Pianificazione Territorio e coordinate geografiche UTM: lat. 41°08'46,22"N; long.14°14'41.83"E.

<sup>1</sup> Piazza P. Villano – 81041 Bellona - Tel. 0823 /965899 - Fax. 0823/9657  
e-mail: [commercio.bellona@libero.it](mailto:commercio.bellona@libero.it) - sito web: [www.comune.bellona.ce](http://www.comune.bellona.ce)





**CITTA' DI BELLONA**  
Provincia di Caserta

**Medaglia d'oro al V.M.**  
**SETTORE DEMOGRAFICO - UFFICIO COMMERCIO**  
**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**A.U.A N. 2/2016**  
**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**

Prot. n. 5670

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) a favore della società COMEL S.r.l., per l'impianto ubicato in tenimento di Bellona (CE), alla Via Triflisco, n.115/B (C.A.P.81041).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEMOGRAFICO

PREMESSO CHE

In data 11/12/2015, la Società COMEL S.r.l. (P.Iva 03843500616), con sede legale e operativa in Bellona, alla Via Triflisco, n.115/B (C.A.P.81041), presentava al SUAP di Bellona (CE) (d'ora innanzi SUAP), a firma del Sig. Salerno Mario (C.F.SLRMRA67C12A755P), in qualità di Legale Rappresentante pro-tempore, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), d) ed e) del D.P.R. 59/2013 e, da adesso in poi così enumerati in conformità al decreto (d'ora innanzi indicato anche come Regolamento):

- 1) autorizzazione agli scarichi di acque reflue ex art. 124 e segg. del D.Lgs 152/06;
- 4) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 272,co.2 del D.Lgs. 152/06;
- 5) valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

In data 22/01/2016, il SUAP del Comune di Bellona trasmetteva alla Provincia di Caserta, Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art.2, co.1, lett.b) del D.P.R. 59/2013, in uno con la lettera del 14/01/2016 di trasmissione, a firma del Legale Rappresentante pro-tempore della Società COMEL S.r.l., la documentazione prodotta, con riguardo alle emissioni in atmosfera, in risposta alla richiesta di integrazione del 21/12/2015 da parte dell' U.O.D.16 Regione Campania.

In data 17/02/2016, con propria nota prot. n.111130 del 17/02/2016, la U.O.D.16 Regione Campania, in riferimento alla documentazione relativa alle emissioni in atmosfera, prodotta, a mezzo SUAP, dalla Società COMEL S.r.l. e acquisita al protocollo regionale in data 26/01/2016, rappresentava di aver chiesto il parere tecnico all'ARPAC- Dipartimento di Caserta nell'ambito del procedimento di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale in corso.

In data 10/03/2016, il predetto SUAP, a integrazione di quanto già trasmesso, inviava all'Ufficio A.U.A. della Provincia di Caserta l'istanza in premessa, con allegata la documentazione tecnica, acquisite da questo Ente con protocolli nn.ri 20936 e 20946 del 10/03/2016, per il nuovo impianto di lavorazioni di carpenteria metallica medio - pesante con saldatura di oggetti e superfici metalliche, in tenimento del Comune di Bellona, alla Via Triflisco, n.115/B (C.A.P.81041), individuato catastalmente al catasto fabbricati NCEU, fg.9, p.la 5073, Cat.D7, con destinazione d'uso a impianto produttivo con annessi uffici, giusto certificato di agibilità prot. n. 29 del 18/06/2014 rilasciato dal settore Edilizia Privata - Pianificazione Territorio e coordinate geografiche UTM: lat. 41°08'46,22"N; long.14°14'41,83"E.

<sup>1</sup> Piazza P. Villano - 81041 Bellona - Tel. 0823 /965899 - Fax. 0823/9657  
e-mail: commercio.bellona@libero.it - sito web: www.comunebellona.ce



Contestualmente, il Gestore notiziava di aver proceduto ad attivare la Classificazione di Industria Insalubre di II Classe, Tab.B, numero 4 e Tab.C, numero 11 presso il Comune in data 01/12/2015.

Ai sensi dell'art.4, comma 1 del Regolamento, il S.U.A.P. era tenuto a comunicare tutta la documentazione trasmessa dalla Società medesima oltre che alla Provincia di Caserta, agli Enti ordinariamente competenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. 59/2013 e, precisamente ATO2, U.O.D.16- Regione Campania, ARPAC Dipartimento Caserta, ASL U.O.P.C. Distretto 22 di Capua, Ufficio Tecnico del Comune, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. c).

In data 05/04/2016, il SUAP inoltrava il parere tecnico prot.n. 2255 del 31/03/2016 favorevole agli aspetti urbanistici e di inquadramento territoriale – ambientale, rilasciato dal settore Edilizia Privata, Pianificazione Territorio e Lavori Pubblici del Comune di Bellona.

In data 08/04/2016, la Provincia di Caserta, concludeva la verifica documentale ai sensi dell'art.4, co.1 del Regolamento, riscontrando che la documentazione allegata all'istanza risultava carente nei contenuti con riguardo al Modello di richiesta autorizzazione all' ATO2 Campania – Napoli-Volturno, Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al capo II, del titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. e, pertanto, con nota pec prot. n. 30843 del 08/04/2016, richiedeva ai sensi del comma 2 al Gestore, a mezzo SUAP, l'inoltro del predetto modello.

In data 04/05/2016, con nota pec acquisita con prot. n.38929 pari data, il SUAP inviava all'Ufficio A.U.A, il parere prot. n. 3103 del 02/05/2016, favorevole all'impatto acustico ambientale di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n.447, rilasciato dal Responsabile del Settore Edilizia Privata, Pianificazione, Territorio e Lavori Pubblici del Comune, sulla base della relazione tecnico previsionale redatta da tecnico competente in acustica ambientale e tenuto anche conto del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica approvato in data 30/05/2006 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.12, con la richiesta della seguente prescrizione: "...misurare, con impianto a regime, l'effettivo impatto acustico dell'attività rispetto all'ambiente circostante, comunicandone i risultati tramite il SUAP all'ARPAC ed Enti competenti a cui competono i controlli ex art. 5 della L.R. n.10/1998 e ss.mm.ii.".

In data 10/05/2016, con nota pec prot.n.40704 del 10/05/2016, l'ATO 2, vista la documentazione acquisita in data 17/12/2015 e le successive integrazioni del 10/03/2016 e del 05/04/2016, trasmetteva alla Provincia ed al SUAP il parere prot. n. 2283 del 10/05/2016 favorevole allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dai servizi igienici e delle acque meteoriche di dilavamento piazzali, con un punto di recapito in Via Trifisco, con prescrizioni.

In data 13/05/2016, il parere sugli scarichi e sul rumore venivano ritrasmessi dal SUAP e riacquisiti dalla Provincia rispettivamente con note prot.n.41848 e prot.n.41853 di pari data.

In data 20/05/2016, la U.O.D.16 Regione Campania inviava il parere prot. n. 348733 del 20/05/2016 (acquisito con nota prot. n. 44554 del 20/05/2016) favorevole alle emissioni in atmosfera, conformemente a quanto espresso dall'ARPAC con parere tecnico n.51/LP/16, che di seguito si riporta: "...in quanto, atteso che la Ditta svolge attività di lavorazione di carpenteria metallica medio – pesante, si rileva che, dal lay – out dell'attività lavorativa, la ditta prevede che le uniche sostanze inquinanti emesse in atmosfera derivano esclusivamente dalla fase di saldatura. A presidio dell'area destinata alle operazioni di saldatura, è stato installato un impianto di aspirazione che mediante bracci mobili capta, convoglia e emette in ambiente esterno i fumi, previo passaggio attraverso un idoneo sistema di abbattimento costituito da un depolveratore a secco con filtri a tessuto.Si prende atto,inoltre, che il saltuario utilizzo delle smerigliatrici avverrà nell'area presidiata dal sistema di depurazione sopra descritto e che la stima della concentrazione di polveri e metalli in uscita dai camini E1 risulta inferiore ai valori limite dell'allegato I alla parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.e.i.".

In data 05/06/2016, con nota pec prot.n.48377 del 06/06/2016, il Referente Tecnico del Gestore trasmetteva alla Provincia di Caserta, in uno con la lettera di chiarimento datata 06/06/2016 a propria firma, l'Allegato 1 alla relazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera denominato Quadro riepilogativo delle emissioni convogliate, che veniva "integrato dalla sola descrizione del campo Provenienza in quanto,(come riportato nella lettera di accompagnamento) coerentemente con quanto riportato nel corpo della relazione tecnica alle emissioni in atmosfera, si è puntualizzato solo il tipo di saldatura che l'azienda effettua".Contestualmente si rappresentava che "...nella relazione tecnica, oggetto di parere della Regione Campania, tale puntualizzazione era già presente per cui si è trattato

di un semplice errore di trascrizione, e che tutti i dati tecnici di portata, temperatura, inquinanti, ecc. restano riconfermati”.

In data 13/06/2016, il SUAP rinviava il parere sulle emissioni in atmosfera che veniva ricevuto dalla Provincia con nota pec prot. n.50730 di pari data.

In data 13/07/2016, con nota pec prot. n. 59297 del 13/07/2016, il SUAP produceva nuovamente alla Provincia di Caserta e in primis all'U.O.D.16 Regione Campania, "l'Allegato 1 alla relazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera denominato **Quadro riepilogativo delle emissioni convogliate integrato dalla sola descrizione del campo Provenienza**", in uno con la lettera di chiarimento datata 07/06/2016 del Referente Tecnico del Gestore con cui si ribadiva che nella relazione tecnica (datata 25/11/2015), oggetto di parere della Regione Campania, "alle pagg.4 e 5 tale puntualizzazione era già presente per cui si è trattato di un semplice errore di trascrizione, e che tutti i dati tecnici di portata, temperatura, inquinanti, ecc. restano riconfermati”.

Riscontrato definitivamente il contenuto del suddetto parere, valutato il contenuto delle integrazioni prodotte, la Provincia di Caserta procedeva secondo quanto disposto dall'art.4, commi 4 e 6 del DPR 59/2013 e concludeva l'istruttoria con esito favorevole all'adozione dell'AUA in sostituzione del predetto titolo abilitativo.

PRESO ATTO dei seguenti pareri e nullaosta:

- scarico in pubblica fognatura: parere prot. n. 2283 del 10/05/2016 dell'ATO 2, soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al capo II, del titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii., favorevole allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dai servizi igienici e delle acque meteoriche di dilavamento piazzali, con un punto di recapito in Via Triflisco, con prescrizioni;
- emissioni in atmosfera: parere prot. n. 348733 del 20/05/2016 dell'U.O.D.16 Regione Campania favorevole alle emissioni in atmosfera;
- rumore: Parere prot. n. 3103 del 02/05/2016 del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Pianificazione, Territorio e Lavori Pubblici favorevole all'impatto acustico ambientale.

VISTO l'atto dirigenziale n. 148/W del 14/07/2016, prot AUA n. 249/2016, adottato dalla Provincia di Caserta Settore Ambiente, Ecologia e Gestione dei Rifiuti Ufficio Procedure Semplificate – A.U.A., assunto agli atti dello sportello SUAP del Comune di Bellona in data 09/08/2016, prot. N. 5616, con cui determina:

Di adottare ai sensi e per gli effetti del DPR 59/2013 (ex Art. 3, comma 1, lett. a,d,e ed Art. 4, comma 4, 6 e 7) l'autorizzazione unica ambientale in favore della Società COMEL S.r.l. (P. Iva 03578020616) per il nuovo impianto di lavorazioni di carpenteria metallica medio – pesante con saldatura di oggetti e superfici metalliche, ubicato nel Comune di Bellona, alla Via Triflisco, n.115/B (C.A.P.81041), in sostituzione dei seguenti titoli di cui al D.P.R. n. 59/2013, art. 3, comma 1, e precisamente lettere:

- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue ex art. 124 e segg. del D.Lgs 152/06;
- d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 272, co.2 del D.Lgs. 152/06;
- e) valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;

DATO ATTO CHE:

- la presente A.U.A. sostituisce precipuamente i predetti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale ai sensi dell'Art.3, comma 1 del DPR 59/2013, per cui, eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali;
- l'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;

VISTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- ✓ CIRCOLARE N. 49801 DEL 7/11/2013 DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE RECANTE CHIARIMENTI INTERPRETATIVI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DELL'AUA NELLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL DPR 59/2013;
- ✓ D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 – REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE E LA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE GRAVANTI SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E SUGLI IMPIANTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, A NORMA

DELL'ART. 23 DEL DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 APRILE 2012, N. 35;

- ✓ D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E SS. MM. E II;
- ✓ IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165;
- ✓ LA L. 26/10/95 N.447 E IL D.P.R. 19/10/2011 N.227;
- ✓ IL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN PARTICOLARE L'ART. 107, COMMA 3;
- ✓ LA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241;

VISTO il versamento della somma di € 90,00, quali diritti di istruttoria per i procedimenti SUAP

## RILASCI A

Alla Società COMEL S.r.l. (P.IVA 03843500616) con sede legale e stabilimento in Bellona (CE) alla Via Triflisco n. 115/B,(C.A.P. 81041) per il nuovo impianto di lavorazioni di carpenteria metallica medio – pesante con saldatura di oggetti e superfici metalliche, ubicato in tenimento del Comune di Bellona, alla Via Triflisco, n.115/B (C.A.P.81041), individuato catastalmente al catasto fabbricati NCEU, fg.9, p.lla 5073, Cat.D7, con destinazione d'uso a impianto produttivo con annessi uffici, giusto certificato di agibilità prot.n.29 del 18/06/2014 rilasciato dal settore Edilizia Privata – Pianificazione Territorio e coordinate geografiche UTM: lat. 41°08'46,22"N ; long.14°14'41,83"E,in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, Sig. Salerno Mario (C.F.SLRMRA67C12A755P), in qualità di Gestore

## AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dai servizi igienici e delle acque meteoriche di dilavamento piazzali, con un punto di recapito in ViaTriflisco, per le emissioni in atmosfera e per le emissioni sonore:

- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue ex art. 124 e segg. del D.Lgs 152/06;
- d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 272, co.2 del D.Lgs. 152/06;
- e) valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447

La Società COMEL S.r.l. dovrà rispettare i seguenti obblighi e prescrizioni:

- 1) permanere di tutte le condizioni quali risultano dalla documentazione allegata in formato digitale all'istanza così come successivamente integrata;
- 2) rispettare il ciclo produttivo secondo le tecnologie indicate nelle relazioni tecniche allegate all'istanza ;
- 3) il Gestore deve rispettare le condizioni e prescrizioni dettate dall'ATO2, soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al capo II, del titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. per lo scarico in pubblica fognatura, dettate con il parere prot. n. 2283 del 10/05/2016, che si allega alla presente Determina per formarne parte integrante e sostanziale e che s'intende qui integralmente trascritto;
- 4) divieto categorico di utilizzo di by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- 5) provvedere ad effettuare analisi delle acque reflue prelevate all'uopo nei pozzetti d'ispezione e controllo ubicati subito a monte delle relative immissioni nei collettori con cadenza semestrale. Gli esiti, che dovranno tassativamente rispettare i valori limite previsti dalla tab.3 del D.Lgs 152/2006 per i corpi idrici superficiali, dovranno essere trasmessi tramite il SUAP, all'ATO2 e all'ARPAC. Qualora detti reflui non risultino in linea con quanto dichiarato si provvederà alla tempestiva chiusura degli scarichi con oblazione della relativa ammenda ai sensi degli artt. 133 e 136 del D. Lgs. 152/06;
- 6) per detto scarico l'ARPAC effettuerà accertamenti e controlli annuali con spese a carico del Gestore dandone comunicazione al Gestore che è comunque tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico , mentre il gestore della rete fognaria potrà effettuare i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni impartite nonché delle condizioni di formazione dello scarico;
- 7) adottare una procedura di gestione degli impianti comprensiva di un adeguato programma di manutenzione e controllo tecnico, nonché degli interventi da effettuare in caso di interruzione temporanea o malfunzionamento, come previsto agli artt. 5 e 10 della Direttiva Tecnica approvata con Delibera G.R. Campania n. 259 del 29/05/2012;

8) il Gestore è obbligato al mantenimento del sistema dello scarico, comprensivo di pozzetto/i d'ispezione idoneo/i al campionamento, nonché di ogni operazione di manutenzione connessa, a sua cura e spese e in conformità agli elaborati grafici e descrittivi allegati all'istanza che vengono conservati nel fascicolo digitale della pratica presso l'Ufficio AUA della Provincia nonché al rispetto delle prescrizioni tecniche di dettaglio che, eventualmente, il gestore del corpo ricettore impartirà all'atto della regolarizzazione dell'allacciamento alla rete fognaria consortile;

9) il titolare dello scarico dovrà effettuare una verifica periodica dello stato di impermeabilizzazione della pavimentazione dell'impianto e della tenuta delle vasche adibite alla raccolta/trattamento dei reflui originate dai servizi igienici che si immettono nella pubblica fognatura, certificata da tecnico abilitato con cadenza almeno annuale;

10) lo smaltimento dei fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti con obbligo di stipula di regolare contratto per lo smaltimento con Ditta/Società regolarmente autorizzata;

11) trasmettere a mezzo PEC al Comune e, tramite il SUAP, all'ATO2, alla Provincia di Marcianise e all'ARPAC entro il 30 aprile di ogni anno di validità dell'AUA, i seguenti dati riferiti all'anno precedente:

- ✓ quantitativi di fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue depositati temporaneamente;
- ✓ volumi di acque prelevati da pozzo e/o rete idrica comunale specificandone gli usi.

12) Le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale di cui al Capo III del Titolo IV, Sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06) in materia di scarichi in pubblica fognatura competono all'ATO2;

13) competono all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e del rispetto dei valori limite prescritti per lo scarico, con l'intesa che gli oneri per i suddetti accertamenti saranno a carico del Gestore;

14) il titolare dello scarico, qualora determini un inquinamento ambientale, provocando un danno alle acque, al suolo e al sottosuolo, è tenuto a proprie spese a procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle aree inquinate. E' fatto salvo il diritto di ottenere il risarcimento del danno ambientale non eliminabile con gli interventi di bonifica e ripristino ambientale;

15) mantenere le emissioni prodotte nei valori di cui alla relazione tecnica datata 15/11/2015 e, comunque, nei limiti previsti dalla normativa e con i sistemi di abbattimento giudicati idonei con il parere favorevole prot.n. 348733 del 20/05/2016 della U.O.D. 16- Regione Campania, espresso sulla base del parere tecnico n. 51/LP/16 dell'ARPAC-Dipartimento di Caserta;

Tab A. – Quadro Generale delle emissioni autorizzato:

EMISSIONI CONVOGLIATE	PROVENIENZA	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE (mg/Nm <sup>3</sup> )	Flusso di massa (g/h)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO
E1	Saldatura per fusione ad arco elettrico normale e ad arco elettrico con protettivo in gas MAG, MIG.Smerigliatura	Polveri Metalli I Classe Metalli II Classe Metalli III Classe	6,7 0,07 0,7 1,34	20 0,2 2 4	Depolveratore a secco a mezzo filtrante costituito da filtro a tessuto

16) Il gestore deve fare riferimento alle "prescrizioni e considerazioni di carattere generale" sotto riportate, contenute nel D.D. n. 166 del 23/04/2012, così come modificato dal D.D. n. 591 del 16/04/2014, pubblicato sul BURC n. 27 del 22 Aprile 2014, relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione;

17) Gli impianti di abbattimento, così come riportati nella precedente tabella A, dovranno essere tenuti in continua e costante efficienza;

- 18) La progettazione dello stabilimento deve essere tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente;
- 19) L'adesione all'autorizzazione generale non può essere consentita in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., nel caso in cui siano utilizzate nello stabilimento e/o nell'attività le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3/02/1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 e R 68 e nel caso in cui nello stabilimento e/o nell'attività si siano superate le soglie di consumo di solventi previste alla parte II dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- 20) La bocca del camino deve essere posizionata in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti emessi. A tal fine le bocche dei camini devono risultare di norma più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. L'ubicazione e la quota di tutte le emissioni devono comunque essere conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territorialmente competenti in materia di igiene e sanità pubblica;
- 21) In caso siano evidenziate comprovate problematiche di molestie olfattive il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, potrà imporre l'installazione di idoneo impianto di abbattimento;
- 22) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate di norma all'esterno dell'ambiente di lavoro, previa adozione delle idonee tecniche di abbattimento, dove previste;
- 23) I camini aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e destinati a specifiche attività tra loro identiche devono essere convogliati in un solo punto. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, assicurare il convogliamento di tali emissioni, il gestore lo motiverà, ed in tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale saranno riferiti al complesso delle emissioni dello stabilimento e quelli espressi come concentrazione saranno riferiti alle emissioni dei singoli punti;
- 24) Il gestore potrà utilizzare esclusivamente i prodotti dichiarati in sede di adesione all'autorizzazione generale; se intende utilizzare prodotti diversi, dovrà inviare alla Regione ed al Dipartimento Provinciale ARPAC competente per territorio le schede di conformità e le schede tecniche dei nuovi prodotti. Inoltre, tali schede dovranno essere tenute in sede a disposizione degli Enti di controllo. La presenza, in eventuali controlli, di sostanze non previste nella comunicazione di adesione all'autorizzazione generale sarà ritenuta una modifica adottata senza la prescritta autorizzazione o comunicazione, e pertanto sanzionabile ai sensi dell'art. 279 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- 25) Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dello stabilimento così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. Qualora non esistano impianti di abbattimento di riserva e si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Regione, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio, effettuando opportuna annotazione sull'apposito registro di seguito specificato. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati;
- 26) In caso di cessazione dell'attività degli impianti autorizzati il gestore dovrà comunicarlo per iscritto alla Regione, al Dipartimento Provinciale ARPAC ed al Comune competenti per territorio indicando la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi, secondo le modalità previste dalla Legge;

### Stoccaggio

- 27) Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità, non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e non generi emissioni diffuse, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

### Criteri di manutenzione

28) Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal gestore ed opportunamente registrate (vedi punto 37).

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti presenti nello stabilimento (libretto d'uso /manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva (di cui al successivo punto 36);

### Messa in esercizio e a regime

29) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Regione, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

30) Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi;

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

### Modalità e controllo delle emissioni

31) I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti;

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il Dipartimento ARPAC competente per territorio;

Si ricorda in ogni caso che:

- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

32) Dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il campionamento deve permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera e della concentrazione degli inquinanti presenti;

33) I rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche, devono: essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti; pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla Regione, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

34) I controlli analitici delle emissioni atmosferiche devono essere eseguiti con cadenza triennale, se non diversamente disposto, a partire dalla data di messa a regime degli impianti. I relativi rapporti di prova devono pervenire alla Regione e al Dipartimento ARPAC competente per territorio, entro un 30 gg dall'esecuzione delle precedenti analisi; essere tenuti nello stabilimento a disposizione dell'Autorità di controllo. Il mancato invio dei rapporti di prova o l'invio in ritardo rispetto ai termini previsti, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 279 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

35) Le schede tecniche, relative ai sistemi di abbattimento degli inquinanti, attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici, dovranno essere tenute nello stabilimento a disposizione dell'autorità di controllo;

36) I gestori delle attività devono adottare un apposito registro, redatto in conformità all'appendice 2 all'allegato VI parte V del D.lgs 152/06 vidimato dallo STAP Ecologia e Tutela Ambiente o dall'Amministrazione Provinciale territorialmente competente deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo, in cui devono essere annotati:

- le operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, del sistema di depurazione delle emissioni, guasti, malfunzionamenti ed interruzione dello stabilimento produttivo e, se presente, la data di sostituzione, la quantità e la tipologia del carbone attivo.

Tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i punti di emissione cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento interessati alla manutenzione e tenuto a disposizione dell'Autorità competente per i controlli.

37) I rapporti di prova dei controlli triennali devono essere allegati al Registro degli autocontrolli, redatto in conformità all'appendice 1 all'allegato VI parte V del D.lgs 152/06 vidimato dal STAP Ecologia e Tutela Ambiente o dall'Amministrazione Provinciale territorialmente competente, e resi disponibili agli organismi preposti al controllo, presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale;

38) Data e ora previste per l'effettuazione dei controlli analitici triennali devono essere comunicate alla Regione ed al Dipartimento Provinciale ARPAC competente, con almeno 15 giorni di anticipo;

39) Il gestore deve conservare e mettere a disposizione dell'Autorità preposta al controllo, presso lo stabilimento, per almeno due anni, copia delle fatture di acquisto delle materie prime ed ausiliarie utilizzate, mettere a disposizione le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati dalle quali poter ricavare la quantità, tipologia e concentrazione dei solventi e le schede tecniche relative alle prescrizioni tecniche dell'attività e dei sistemi di abbattimento utilizzati;

40) misurare, con l'impianto a regime, l'effettivo impatto acustico dell'attività rispetto all'ambiente circostante, comunicandone i risultati, tramite il SUAP, al Comune di Bellona e all'ARPAC a cui competono i controlli ex Art. 5 della L.R. n. 10/1998;

41) provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri relativi al Piano di Sorveglianza e Controllo Interno.

1) ogni eventuale variazione relativa alla denominazione della Società o modifica dell'assetto societario dovrà essere comunicata sempre tramite il SUAP alla Provincia di Caserta. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato;

2) la cessazione o sospensione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Caserta;

3) competono all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure per ciascuna matrice ambientale e del rispetto dei valori limite con l'intesa che gli oneri per i suddetti accertamenti saranno a carico del Gestore;

4) la mancata osservanza degli obblighi e prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente;

5) per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

**La presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, ha la durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP salvo dismissione anticipata dell'impianto da parte del gestore. Sono fatti salvi altri visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'impianto e della relativa attività. Eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza e, comunque, la Provincia di Caserta si riserva di imporre quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013 mentre per ogni modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013;**

Qualora il Comune ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Provincia;

Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti;

Restano, altresì, ferme le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, riguardo ad altri visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché ad altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni;

L'Autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione;

L'Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, prima della sua naturale scadenza, quando le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o allorquando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano;

Il presente provvedimento perderà efficacia e sarà revocato nel caso di comunicazione antimafia con esito positivo rilasciata dalla Prefettura di Caserta ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159 del 06/09/2011;

L'adozione del presente provvedimento non abilita all'esercizio dell'impianto; al riguardo si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica;

In ordine alla "regolarità tecnica" il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147bis del D.Lgs.267/2000 così come modificato e integrato con D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213/2012.


Il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato ed inoltrato alla Provincia ed a tutte le Autorità interessate, tramite SUAP.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione del provvedimento da parte del SUAP.

Bellona 12 Agosto 2016

Il Responsabile del procedimento SUAP


Chiara FUSCO



Il Responsabile del Settore Demografico

Responsabile SUAP

dott. DELLA CIOPPA Linda Orsola Anna





Prot./SCA n. 2283/2016

Napoli, 10 maggio 2016

ALLA PROVINCIA DI CASERTA  
Settore Ambiente, Ecologia e Gestione Rifiuti – Ufficio AUA  
Pec: [aua@pec.provincia.caserta.it](mailto:aua@pec.provincia.caserta.it)

AL SUAP DEL COMUNE DI BELLONA  
Pec: [suap.ce@cert.camcom.it](mailto:suap.ce@cert.camcom.it)

**OGGETTO:** Procedimento AUA SUAP Comune di Bellona - Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_CE/CE-SUPRO0020265/17-12-2015, REP\_PROV\_CE/CESUPRO0001763/22-01-2016, REP\_PROV\_CE/CESUPRO0006190/10-03-2016 e REP\_PROV\_CE/CE-SUPRO0008103/05-04-2016 - Ditta "COMEL S.R.L." sita in Via Triflisco 115/B - 81041 - Bellona (CE).

**Parere di competenza relativo all'istruttoria tecnica del procedimento AUA.**

Lo scrivente su richiesta del SUAP del Comune di Bellona, acclarata al ns. prot. n. 4782 del 17/12/2015 e successive integrazioni ns. prot. n. 2090 del 22/01/2016, n. 1189 del 10/03/2016 e n. 1632 del 05/04/2016, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, ha proceduto all'istruttoria tecnica della pratica di cui in oggetto.

Vista la documentazione trasmessa e considerando che sussistono tutte le condizioni di legge e quelle prescritte nel disciplinare dell'Ente d'Ambito, per il rilascio del parere di competenza ai fini dell'ottenimento dell'AUA;

Si rilascia **parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura** dei reflui provenienti dai servizi igienici e delle acque meteoriche di dilavamento piazzali della Ditta "COMEL S.R.L." sita in Via Triflisco 115/B - 81041 - Bellona (CE), attività di carpenteria metallica medio - pesante con saldatura di oggetti e superfici metalliche, con punto di recapito finale in Via Triflisco, così come riportato in planimetria allegata alla richiesta di AUA, a condizione che siano osservate con le seguenti prescrizioni:

- Per detto scarico l'ARPAC effettuerà accertamenti e controlli annuali con spese a carico del richiedente.

- Per detto scarico il gestore delle rete fognaria effettuerà, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni impartite nonché delle condizioni di formazione degli scarichi; è altresì autorizzato ad effettuare prelievi di campioni dello scarico significativi ai fini tariffari, dandone comunicazione all'utente e prescrivendo nel caso l'installazione di contabilizzatori delle acque di scarico in uscita. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, ai sensi dell'art. 19 lett.b del Disciplinare sulle autorizzazioni allo scarico dei reflui industriali nelle pubbliche fognature dell'ATO2 Napoli-Volturno.

- Per detto scarico il titolare dell'attività dovrà provvedere ad effettuare analisi delle acque reflue con cadenza semestrale che dovranno tassativamente rispettare i parametri allo scarico previsti dalla tab.3 del D.Lgs 152/2006 per i corpi idrici superficiali, e trasmetterne gli esiti all'Ente d'Ambito, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Qualora detti reflui non risultino in linea con quanto dichiarato si provvederà alla tempestiva chiusura degli scarichi nella pubblica fognatura con oblazione della relativa ammenda.

Per quanto di competenza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Carmine Cinzia